

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2170-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(AMATO)

E DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(FONTANA)

Presentato il 25 gennaio 1993

Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 18,
recante misure urgenti in materia di affitti agrari

(Relatore: **Stefano BERNI**)

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 18, recante misure urgenti in materia di affitti agrari.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 18, recante misure urgenti in materia di affitti agrari.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 458.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 18, recante misure urgenti in materia di affitti agrari.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 18, recante misure urgenti in materia di affitti agrari, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. *Identico.*

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 23 GENNAIO 1993, N. 18*All'articolo 1:*

al comma 1, al capoverso 4, dopo le parole: « Il conduttore », sono inserite le seguenti: « , purché coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, »;

al comma 1, dopo il capoverso 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Nell'ipotesi in cui il locatore non comunichi tempestivamente le proposte ovvero stipuli un contratto di affitto con terzi a condizioni più favorevoli di quelle comunicate all'affittuario, quest'ultimo ha diritto alla rinnovazione del contratto alle medesime condizioni e può adire la sezione specializzata agraria del tribunale per ottenere la reimmissione nel godimento del fondo con il procedimento di cui all'articolo 700 del codice di procedura civile ».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. — 1. All'articolo 17, secondo comma, della legge 3 maggio 1982, n. 203, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'indennità spetta anche all'affittuario che abbia effettuato i miglioramenti senza preventivo accordo con il locatore o senza aver provveduto alla comunicazione di cui al secondo comma dell'articolo 16" ».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: « organizzazioni regionali », sono inserite le seguenti: « o provinciali »; e dopo le parole: « accordi collettivi », sono inserite le seguenti: « , anche provinciali, ove non stipulati alla suddetta data, »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Sino alla stipula degli accordi di cui al comma 1 e comunque non oltre il termine dell'annata agraria successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono sospese le procedure giudiziarie finalizzate al rilascio, per scadenza, di fondi rustici oggetto di contratti agrari »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. Resta in ogni caso ferma la durata dei contratti agrari oggetto degli accordi di cui al terzo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dal primo comma dell'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203 ».

All'articolo 5:

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Per gli interventi della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina è stanziata la somma di lire 85 miliardi per l'anno finanziario 1994 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per il medesimo anno dalla legge 10 luglio 1991, n. 201, e successive modificazioni e integrazioni. Tale somma è interamente impegnabile nell'anno finanziario 1993 ».

Decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 1993.

Misure urgenti in materia di affitti agrari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di affitti agrari, anche al fine di corrispondere alla favorevole valutazione espressa dalla Camera su analoghe iniziative parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Dopo l'articolo 4 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è inserito il seguente:

« ART. 4-bis. — *Diritto di prelazione in caso di nuovo affitto.* — 1. Il conduttore ha diritto, a parità di condizioni, ad essere preferito ai terzi, nel caso in cui il locatore intenda concedere in affitto il fondo alla scadenza dei termini previsti dall'articolo 2, ovvero, per gli altri contratti di affitto, ivi compresi quelli aventi origine da conversione dei contratti associativi ai sensi dell'articolo 25, alla scadenza prevista dall'articolo 1 o dalla diversa scadenza pattuita dalle parti. A tal fine il locatore deve comunicare al conduttore le offerte ricevute, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della scadenza. Le offerte possono avere ad oggetto anche proposte di affitto definite dal locatore e dai terzi ai sensi del comma terzo dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dal comma primo dell'articolo 45 della presente legge.

2. Il conduttore deve esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non ricorre quando il conduttore abbia comunicato che non intende rinnovare l'affitto e nei casi di cessazione del rapporto di affitto per grave inadempimento o recesso del conduttore ai sensi dell'articolo 5.

4. Il conduttore conserva il diritto di prelazione anche nel caso in cui il rapporto contrattuale tra il locatore ed il nuovo conduttore cessi comunque entro un anno. ».

ARTICOLO 2.

1. All'articolo 23 della legge 3 maggio 1982, n. 203, dopo le parole: « negli articoli 3, » è inserito il seguente numero: « 4-bis, ».

ARTICOLO 3.

1. I conduttori in affitto di fondi agricoli di cui agli articoli 6, 7 e 25 della legge 3 maggio 1982, n. 203, conservano il diritto di prelazione di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, come modificato dall'articolo 8 della legge 14 agosto 1971, n. 817, per un anno dalla cessazione del contratto di affitto per scadenza del termine, anche dopo il rilascio del fondo.

ARTICOLO 4.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni convocano le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni regionali, per la stipulazione di accordi collettivi in materia di contratti agrari.

2. Sino alla convocazione di cui al comma 1 e comunque per non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospese le procedure giudiziarie finalizzate al rilascio dei fondi rustici comunque condotti.

3. È comunque fatta salva l'applicazione dell'articolo 47 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

4. Per il medesimo periodo di cui al comma 2 le parti possono stipulare accordi in deroga, ai sensi dell'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203. Nei casi in cui le parti non concordino sulla determinazione del canone, quest'ultimo è determinato dalla commissione di cui all'articolo 11 della legge 3 maggio 1982, n. 203, dopo aver sentito le parti e tenuto conto dello stato di produttività del fondo e della redditività dello stesso.

ARTICOLO 5.

1. La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, è autorizzata a destinare almeno il 40 per cento delle disponibilità annuali al finanziamento di operazioni di acquisto di terreni proposte

nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto previsti dall'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, come modificato dall'articolo 8 della legge 14 agosto 1971, n. 817.

2. Alle operazioni di finanziamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma settimo, della legge 26 maggio 1965, n. 590.

3. L'istruttoria dell'operazione deve essere espletata autonomamente dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina entro quattro mesi dalla presentazione della relativa domanda di finanziamento.

ARTICOLO 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1993.

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio
dei Ministri*

FONTANA, *Ministro dell'agricoltura
e delle foreste*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI.